



Udine, dicembre 2023

OGGETTO: LINEE OPERATIVE SPERIMENTALI per la definizione delle modalità di compartecipazione alle spese delle rette per l'accoglienza di minori in servizi residenziali e semiresidenziali per l'anno 2024.

PREMESSA

Il Servizio Sociale dell'Ambito del Friuli Centrale intende sperimentare delle modalità di compartecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale al pagamento delle rette per l'accoglimento di minori, residenti nel territorio dell'ambito, in strutture residenziali e semiresidenziali così come prevista dalla normativa Nazionale e dalle Linee Guida Regionali, emanate nel 2014, per la partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale al costo delle rette per l'accoglimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali o per il mantenimento presso una famiglia affidataria.

Lo scrivente Servizio sul modello tracciato dalle Linee Guida regionali ritiene di sperimentare per l'anno 2024 una modalità di compartecipazione alla spese dei minori collocati in idonee strutture al fine di osservarne l'applicazione e le possibili criticità emergenti, auspicando che la Regione nel mentre vada a rivedere in modo approfondito e aggiornato la materia della compartecipazione alla spese dei minori in comunità anche nell'ottica di regolamentarla.

La legge 184/83 modificata dalla legge 149/2001, recita all'art.1 che il minore ha diritto "di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia. Il bambino/ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli opportuni interventi di sostegno, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Ove ciò non sia possibile è affidato ad una comunità".

Con il collocamento del minore in comunità residenziale e semiresidenziale non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli così come sancito dall'art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce, infatti, il dovere e il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

L'art. 147 del Codice Civile recita che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Nel successivo articolo 148, si precisa che i coniugi devono adempiere all'obbligo in parola secondo quanto previsto dall'art. 316bis, ovvero i genitori devono

adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 337 ter del Codice Civile, come introdotto dal decreto legislativo 154/2013, i doveri nei confronti dei figli, tra i quali rientra in particolare anche l'obbligo di mantenimento, è in capo ai genitori indipendentemente dai loro rapporti interpersonali (di coniugio, convivenza, separazione, ecc.). Inoltre l'articolo prevede che, salvo diversi accordi tra le parti, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere di mantenimento dei figli resta valido per i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale così come ribadito con diverse recenti sentenze da parte della Corte di Cassazione (vedasi ad esempio Cassazione civile, sez. I, sentenza 11.11.2010 n° 22909).

IL PERCORSO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

I destinatari degli interventi di accoglienza in comunità sono i minori, eventualmente accompagnati dal genitore, e in taluni casi i maggiorenni sino al 21esimo anno d'età.

Il percorso d'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale del minore, unitamente al genitore se consenziente, segue le indicazioni previste da:

- Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni redatte dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali anno 2017,
- Linee Guida Regionali per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza in struttura residenziale e semiresidenziale e determinazione del criterio di riparto degli oneri a carico dei servizi sociali e dei servizi sanitari, in relazione alla valutazione del profilo di bisogno educativo, educativo-riabilitativo e terapeutico-riabilitativo (DGR n.123/2020).
- Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 , (DGR 0158/2022).

La Regione FVG, successivamente al perfezionamento delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali attualmente in corso, dovrebbe ridefinire e equilibrare le tariffe delle rette delle strutture che accolgono minori sul territorio di competenza: in questo senso ci si auspica che venga disciplinata anche a livello regionale una modalità unitaria di compartecipazione dei genitori alle spese delle rette.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è quella di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Ogni percorso di accoglienza residenziale e semiresidenziale risponde al diritto del supremo interesse del bambino. Per questo è essenziale mantenere l'unitarietà, la coerenza e la congruità di azioni e fasi, dall'inizio alla fine dei percorsi di accoglienza, nel rispetto della continuità della storia della persona tra promozione, protezione e tutela.

Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono quelli di:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura con l'attenzione sulla protezione del legame tra il minore, i membri della sua famiglia e il suo ambiente di vita per salvaguardare tali legami.;
- mettere al centro l'interesse del minore e la centralità dei suoi bisogni di tipo socio educativo, educativo riabilitativo, terapeutico riabilitativo, elaborando uno specifico progetto di sostegno alla comprensione e rielaborazione dei vissuti e della storia personale, individuandone gli obiettivi evolutivi generali e specifici, con le relative strategie e azioni operative funzionali al loro raggiungimento, sostenendo l'acquisizione di autonomie e competenze del minore;
- sostenere la genitorialità, quale funzione fondamentale per rispondere ai bisogni evolutivi del minore in modo da promuovere il suo armonico sviluppo e recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

L'accoglienza nei Servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni rispetta il criterio di appropriatezza, cioè la congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni del bambino e della sua famiglia con la progettazione e il conseguente intervento messi in atto.

A questo proposito, al fine di garantire a ogni minore l'accoglienza in un servizio residenziale o semiresidenziale è fondamentale compiere un'accurata valutazione multidimensionale dei suoi bisogni evolutivi. Questi ultimi possono essere inquadrati all'interno di quattro assi, a partire dai quali possono essere definiti profili di bisogno diversi con intensità elevata, moderata/media, bassa

Nel rispetto del principio di appropriatezza, e salvo motivate diverse esigenze, la scelta del tipo di accoglienza tenderà a favorire l'inserimento del bambino nei Servizi residenziali che maggiormente assicurano la dimensione familiare.

Ogni progetto di accoglienza residenziale nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori istituzionali, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del percorso: il bambino e i suoi familiari, gli adulti dei Servizi sociali e sanitari pubblici, del privato sociale e dell'associazionismo, l'autorità giudiziaria, il Garante e i tutori/curatori e molti altri adulti che sono dei punti di riferimento importanti nella vita quotidiana del bambino

La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

Quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età.

In situazioni molto particolari (conclusione del percorso scolastico, consolidamento del percorso educativo finalizzato al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.), con il consenso del soggetto interessato, l'Autorità Giudiziaria può disporre un provvedimento che autorizza la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età, e comunque fino al ventunesimo anno. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di

un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

L'inserimento in una comunità di accoglienza residenziale avviene secondo una delle seguenti modalità:

1. in presenza di un provvedimento del Tribunale Minorenni e/o del Tribunale Ordinario¹;
2. con il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per fronteggiare situazioni di grave difficoltà sotto il profilo socioeducativo degli stessi ad accudire il minore con omologa del Giudice Tutelare;
3. in presenza di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all'art. 403 del Codice Civile.

Nel caso in cui il collocamento sia disposto tramite l'applicazione dell'art. 403 del Codice Civile o tramite un consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, è comunque necessaria la convalida dell'azione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Il Servizio Sociale dei Comuni attiva tutte le forme di collaborazione con la famiglia e con i servizi sociosanitari e socioeducativi preposti, attivando lo strumento delle Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVDM), ove viene determinato il profilo di bisogno del minore, la definizione degli obiettivi e il conseguente il criterio di riparto degli oneri finanziari tra SSC e Sistema Sanitario.

Tutti gli inserimenti residenziali e semiresidenziali devono prevedere la stesura di un progetto personalizzato, che viene sottoscritto dai genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che si assumono l'onere della compartecipazione se dovuta, dal minore di età superiore agli anni 12 o in base alle sue capacità di discernimento, dagli operatori della comunità e dei servizi socio sanitari coinvolti.

I progetti personalizzati definiscono la durata della permanenza nei servizi residenziali e semi-residenziali, le azioni ed i relativi tempi necessari al concretizzarsi di un rientro presso la famiglia d'origine o, nei casi in cui si giunga alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

Il Servizio Sociale dei Comuni, in integrazione con gli altri servizi coinvolti, provvederà a monitorare e verificare, secondo le scadenze definite dal progetto personalizzato, l'andamento del progetto ed il rispetto dei tempi previsti.

L'inserimento in comunità residenziale e semiresidenziale viene attuato presso strutture autorizzate al funzionamento secondo le disposizioni normative in vigore.

DISCIPLINA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

La materia della competenza amministrativo contabile connessa alla copertura degli oneri relativi alle rette dei minori e genitore/minore in struttura residenziale e semiresidenziale, come previsto dalla L6/2006 all'art.6 e all'art.10, costituisce una funzione gestita in forma associata dal Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito.

Il progetto di collocamento del minore in una struttura residenziale o semiresidenziale, ancorché accompagnato dalla sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli.

¹Con il D. Lgs. 149/2022 viene disciplinata la riforma del processo civile che prevede la costituzione del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, come inserito nel codice di procedure civile con il nuovo Titolo IV-bis (art. 473-bis e art. 473-ter) con decorrenza 30 ottobre 2024.

La quota di compartecipazione ai costi della retta a carico della famiglia può essere disposta direttamente dall'autorità giudiziaria ovvero, qualora ciò non fosse stato previsto, tenuto conto dell'obbligo di mantenimento dei figli in capo ai genitori, può essere stabilita dall'Ente Locale. Tale compartecipazione in assenza di una definizione normativa nazionale e regionale è disciplinata da appositi atti approvati in ciascun Ambito Territoriale.

La compartecipazione va comunque commisurata alle capacità economiche dei genitori, valutata in ragione dell'attestazione ISEE, in base a diverse fasce di riferimento la cui individuazione è posta a carico dell'Assemblea dei Sindaci.

Le indicazioni normative attualmente in essere prevedono, in caso di minore inserito in struttura, le seguenti indicazioni per la parametrizzazione dell'ISEE che andrà richiesto per poi valutare la compartecipazione, nello specifico:

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DPCM 5/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) "Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante";
- in caso di genitori separati ovvero di genitori appartenenti a nuclei familiari differenti, ciascuno dei due contribuirà al mantenimento del figlio in ragione della propria disponibilità economica attestata dall'ISEE;

La quota per la partecipazione alla spesa verrà rivalutata annualmente alla scadenza della certificazione ISEE, fatto salvo, il diritto dell'utente a presentare una nuova certificazione ISEE in caso di modifica del proprio reddito (ISEE CORRENTE) dandone tempestiva comunicazione agli uffici amministrativi preposti. L'applicazione della nuova quota verrà applicata a decorrere dal mese successivo alla data del rilascio dell'attestazione ISEE.

Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi previsti si procederà all'assegnazione della quota massima di compartecipazione, salvaguardando la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE anche in questo caso l'applicazione della nuova quota verrà applicata a decorrere dal mese successivo alla data del rilascio dell'attestazione ISEE.

Resta salva la possibilità del SSC di valutare, solo in casi eccezionali e su istanza degli interessati debitamente motivata, la riduzione della quota mensile qualora l'importo previsto non possa essere sostenuto dalla famiglia di origine: tale valutazione spetta all'assistente sociale referente del caso.

Per le famiglie che presentano una certificazione ISEE rientrante nella prima fascia si dispone che la famiglia di origine si faccia carico delle spese straordinarie da sostenersi a favore del figlio (a titolo esemplificativo: spese inerenti il vestiario, scolastiche e personali).

Il contributo da versare è da intendersi per ogni minore collocato in struttura. E' prevista l'applicazione di un abbattimento pari al 30% rispetto alla quota per il primo figlio, per ogni figlio successivo al primo.

In mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica, il SSC effettuerà l'inserimento in comunità del minore solo qualora i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale partecipino al costo della retta; in tal caso l'inserimento in struttura, con il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, deve tener conto della disponibilità di bilancio a coprire la parte residuale non sostenuta dai medesimi.

Quando l'inserimento in struttura residenziale viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario con finalità terapeutica di competenza dell'Azienda Sanitaria, il SSC si

farà carico solo della quota relativa ai costi sociali sulla quale verrà conteggiata la quota di compartecipazione.

Nel solo caso di inserimenti in regime residenziale:

- le eventuali somme percepite o che verranno percepite da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale per conto del minore a qualsiasi titolo, durante tutta la durata dell'inserimento del minore in struttura (es. ANF, emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie e/o Inail e/o di altra natura, contributi a sostegno della natalità) devono essere obbligatoriamente versati all'Ambito a titolo di contribuzione alle spese dell'intervento attivato. Tali emolumenti ne abbattano la spesa, su cui calcolare successivamente la quota di compartecipazione a carico della famiglia;
- l'assegno al mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figlio/i inserito in struttura, versato da parte di un genitore all'altro a fronte di una sentenza giudiziale, deve essere obbligatoriamente versato all'Ente gestore del SSC dell'Ambito Friuli Centrale a titolo di compartecipazione alla spesa dell'intervento da parte del genitore tenuto a corrisponderlo, indipendentemente dal reddito percepito. L'assegno viene versato direttamente all'Ente gestore e l'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che viene utilizzato per le suddette finalità. Qualora l'assegno di mantenimento sia dovuto per due o più figli e solo uno di essi sia inserito in struttura, la quota da versare all'Ente gestore si calcola in modo proporzionale.

RECUPERO CREDITI

In caso di mancato pagamento della quota di partecipazione della spesa da parte dei genitori, si procederà in primo luogo all'invio di apposita diffida di pagamento; potrà essere concordato con gli interessati un piano di pagamento scaglionato in presenza di difficoltà economiche. In caso di ulteriore inadempienza si valuterà l'attivazione della riscossione coattiva, così come previsto dalla normativa vigente, e si potrà prevedere, in relazione agli interventi di carattere consensuale e se del caso, la dimissione del minore.

VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente Gestore si riserva di effettuare accertamenti e verifiche a campione circa le dichiarazioni inerenti la situazione economica dichiarata dagli interessati alla compartecipazione in collaborazione con le istituzioni competenti.

Qualora, successivamente alla definizione della partecipazione economica vengano accertati redditi o patrimoni in capo al minore o ai genitori, l'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni provvede a rideterminare l'importo dovuto quale compartecipazione al costo e a determinare gli eventuali arretrati.

ACCOGLIENZA MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI

TABELLA COMPARTECIPAZIONE

Il costo del servizio è relativo alla retta fissata da ogni singola struttura residenziale. La compartecipazione viene calcolata in base alla rispettiva retta mensile sostenuta dall'Ente.

ISEE in €	Compartecipazione mensile
inferiore a 12.000,00	Contribuzione individuata dal SSC per le spese inerenti il vestiario, spese scolastiche e personali (fino ad un massimo di € 50,00)

da 12.001,00 a 14.000,00	3% del costo (fino ad un massimo di € 150,00)
da 14.000,00 a 16.000,00	5% del costo (fino ad un massimo di € 200,00)
da 16.000,01 a 18.000,00	7% del costo (fino ad un massimo di € 250,00)
da 18.000,01 a 20.000,00	9,5% del costo (fino ad un massimo di € 350,00)
da 20.000,01 a 22.000,00	12,5% del costo (fino ad un massimo di € 450,00)
da 22.000,01 a 25.000,00	15,5% del costo (fino ad un massimo di € 550,00)
da 25.000,01 a 30.000,00	19% del costo (fino ad un massimo di € 700,00)
da 30.000,01 a 35.000,00	24% del costo (fino ad un massimo di € 850,00)
da 35.000,01 a 40.000,00	29% del costo (fino ad un massimo di € 1.100,00)
da 40.000,01 a 45.000,00	35% del costo (fino ad un massimo di € 1.350,00)
da 45.000,01a 50.000,00	43% del costo (fino ad un massimo di € 1.600,00)
da 50.000,01 a 55.000,00	54% del costo (fino ad un massimo di € 1.850,00)
da 55.000,01 a 60.000,00	65% del costo (fino ad un massimo di € 2.250,00)
Oltre 60.000,00	100% del costo (fino ad un massimo di € 2.650,00)

DURATA

La sperimentazione delle modalità di compartecipazione alle spese delle rette per l'accoglienza di minori in servizi residenziali e semiresidenziali ha bisogno di un tempo di validazione e monitoraggio in termini di impatto per riuscire ad ottenere degli esiti che ne confermino la validità e che ne giustifichino l'elaborazione di un regolamento. In relazione a ciò vengono sperimentate dal 01.01.24 al 31.12.24.